

Notifiche delle agenzie private, un equivoco da chiarire

Con riferimento all'articolo pubblicato in data 3 luglio 2015 sul vostro quotidiano a firma dell'avv. Maria Suppa dal titolo «Inesistenti le notifiche delle agenzie private». Dal 30 aprile del 2011, data dell'entrata in vigore del dlgs 58/2011, Poste Italiane spa, fornitore del servizio universale, per effetto della modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n.261/1999, ha l'esclusiva solo per i servizi di notificazione mezzo posta di atti giudiziari e per i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta degli atti di irrogazione di sanzioni per le violazioni del codice della strada, cioè le multe. Per quanto riguarda gli atti emessi dai concessionari della riscossione, la giurisprudenza esclude che si tratti di atti giudiziari ex art 14 della L. n. 890/1982, e quindi esclude che siano da ricomprendere nell'ambito della riserva.

L'equivoco nasce dal fatto che le recenti sentenze delle Ctp (Reggio Emilia, sent. 199/3715; Enna, sent. 319/15), nell'affermare che Equitalia debba avvalersi del fornitore del servizio universale e che la notifica a mezzo poste private di una cartella di pagamento debba essere considerata inesistente, citano, quali riferimenti giurisprudenziali, alcune pronunce della Corte di cassazione antecedenti alla liberalizzazione del 2011 e che, per questo, non erano in alcun modo applicabili ai casi in esame. La riserva, ante modifiche 2011, infatti, affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale, ovvero a Poste Italiane, gli invii raccomandati attinenti alle procedure sia amministrative sia giudiziarie.

Si fa invece presente che, in entrambe le pronunce, la Suprema Corte è stata molto chiara nell'affermare che l'inesistenza della notifica riguarda gli atti giudiziari: in entrambi i casi era stato notificato a mezzo posta un atto giudiziario in riserva (nel caso della sentenza 2922/2015, Equitalia aveva notificato a mezzo posta privata un ricorso contro una sentenza della Ctp Avellino; nel caso della sentenza 2035/2014, il cancelliere del Tribunale

aveva notificato a mezzo posta privata una comunicazione di deposito dello stato passivo di un fallimento). Al di fuori dei servizi in riserva, invece, gli operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale possono fornire i servizi che rientrano nel campo di applicazione del titolo abilitativo conseguito, come ribadito da sentenza della Cassazione, n. 2886 del 22/01/2014.

La licenza individuale rilasciata dal ministero dello sviluppo economico stabilisce che i servizi postali privati sono autorizzati a effettuare invii di posta raccomandata, con lo stesso valore giuridico di quelle inviate da Poste Italiane, ad eccezione delle notifiche di atti giudiziari e le notifiche delle sanzioni amministrative del Codice della strada. Questo è sottolineato anche in un comunicato del ministero dello sviluppo economico il quale specifica che, a far data dal 30 aprile 2011, gli operatori postali in possesso di licenza individuale sono abilitati a fornire i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale purché non compresi tra quelli affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale.

Dunque, le notifiche degli atti diversi da atti giudiziari e violazioni del codice della strada sono regolari. Nell'attuale scenario normativo gli invii raccomandati nelle procedure amministrative e giudiziarie che non attengono ad «atti giudiziari» (come ad esempio un ricorso in C.T. Prov. ovvero un appello in C.T. Reg.) possono essere eseguiti direttamente tramite il servizio postale ordinario (quindi anche da agenzie di poste private) senza ricorrere alla procedura ex L. n. 890/1982 (cfr. Cass. n. 12498/2014). Peraltro, è da



Peso: 32%

notare al fine di conformarsi alla disciplina comunitaria e di eliminare in toto la riserva dei servizi postali al fornitore universale, che l'art. 18 del disegno di legge sulla concorrenza prevede addirittura l'abrogazione dell'art. 4 del dlgs n. 261/1999 a far data dal 10 giugno 2016, con definitiva e piena equiparazione dei servizi resi da tutti i fornitori dei servizi postali: come spiegato dal comunicato stampa di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri del

20 febbraio scorso, che ha approvato il citato disegno di legge, «per allargare ulteriormente la concorrenza viene eliminata la riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche delle multe».

Maria Laura Cantarelli
Segretario Nazionale
FISE ARE



Peso: 32%